

## IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2014

### ISTRUZIONI OPERATIVE DI SINTESI PER L'UTENTE

IMU - Imposta municipale propria, è l'imposta a carico dei possessori di immobili e terreni.

#### **Chi deve pagare**

Deve pagare l'IMU chi possiede immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili), chi gode sugli stessi di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite a seguito di successione), enfiteusi, superficie, il concessionario di aree demaniali e il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. *L'aliquota ordinaria è pari al 10,0‰.*

#### **Esclusioni**

Sono esclusi dall'IMU:

1. l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'*aliquota agevolata del 4,0‰* e la *detrazione di base di € 200,00*;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
4. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

#### **Esenzioni**

Sono esentati dall'IMU:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) gli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992 a condizione che, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
- c) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133;
- d) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- e) gli immobili posseduti ed utilizzati dalle ONLUS costituite a norma del D. Lgs. n. 460/97 destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative e sportive, culturali, che non abbiano per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di un'attività commerciale.

### **Terreni condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP):**

Per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, dall'anno 2014, il coefficiente di moltiplicazione per la determinazione della base imponibile è stato ridotto da 110 a 75. La base per calcolare l'imposta unica municipale è il reddito dominicale rivalutato del 25 per cento. Se direttamente coltivati l'imposta si applica per scaglioni.

### **Come si calcola**

Calcolatore: [http://www.amministrazionicomunali.it/imutasi/calcolo\\_imu\\_tasi.php](http://www.amministrazionicomunali.it/imutasi/calcolo_imu_tasi.php)

### **Quando pagare**

- 16 giugno 2014 prima rata di acconto;
- 16 dicembre 2014 seconda rata a saldo per l'anno 2014.

E' facoltà del contribuente pagare in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno 2014.

Non è dovuto il pagamento per importi inferiori o uguali a € 10 (importo riferito all'imposta dovuta complessivamente per l'intero anno).

### **Ravvedimento operoso**

Se il pagamento dell'IMU viene fatto dopo le scadenze sopraindicate ma entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza dovrà essere pagata la sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno di ritardo (quindi entro il 15 luglio 2014 per la rata di acconto ed entro il 15 gennaio 2015 per la rata di saldo), dovrà essere pagata la sanzione pari al 3% dell'imposta nonché gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Se il pagamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2014 (30 giugno 2015), la sanzione è pari al 3,75%.

Nel modello di pagamento F24 o nel bollettino di conto corrente postale utilizzato per il versamento, le sanzioni e gli interessi vanno indicati unitamente all'imposta dovuta.

### **Come fare**

L'IMU può essere versata attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario.

I titolari di partita IVA dovranno effettuare il pagamento solamente in via telematica.

I codici per pagare l'IMU sono:

- 3912 abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze e le abitazioni assimilate alla stessa di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- 3914 terreni;
- 3916 aree fabbricabili;
- 3918 altri fabbricati;
- 3925 fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale "D".

### **Regolamento**

<http://www.comune.nocera-superiore.sa.it>

Sezione: *albo - regolamenti*

### **Dove**

Settore Servizio Tributi – Ufficio Imu/Tasi – Cs. Matteotti 24 – tel. 081/5169277

**Responsabile Tributo: Mario Milite**

**Servizio: rag. Salvatore Di Loreto**

**Area Tributi: dott. Angelo Padovano**